

## LICENZA STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA

Riferimento normativo L.R. 28.07.2004 n. 16

(classificazione, ove prevista, in sede di Denuncia validità a tempo indeterminato)

Le strutture extralberghiere sono suddivise in:

- **Case per ferie** (obbligo di Iscrizione alla Camera di Commercio R.I.T. Reg.Imprese Turistiche)

Definizione: strutture attrezzate per il soggiorno di persone singole o a gruppi autogestiti, da Enti Pubblici o privati operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di attività sociali, nonché da Enti o Aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.

- **Ostelli** (obbligo dell'iscrizione alla Camera di Commercio R.I.T. Reg. Imprese Turistiche)

Definizione: strutture attrezzate per il soggiorno e pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.

- **Rifugi Alpini ed escursionistici** (obbligo di Iscrizione alla Camera di Commercio R.I.T. Reg.Imprese Turistiche)

Definizione: sono Rifugi Alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna.

Sono Rifugi Escursionistici le strutture di proprietà di Enti Pubblici o Associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, idonee ad offrire ospitalità ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni anche in prossimità di centri abitati

- **Affittacamere** (obbligo di Iscrizione alla Camera di Commercio R.I.T. Reg.Imprese Turistiche)

Definizione: strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di 6 camere, ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile. Le caratteristiche strutturali dei locali sono quelle previste per civile abitazione. L'attività però essere esercitata in modo complementare ad un esercizio di somministrazione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in un unico immobile. In tal caso l'esercizio assume la specificazione di "**Locanda**".

- **Case e appartamenti per vacanze** (obbligo di Iscrizione alla Camera di Commercio R.I.T. Reg.Imprese Turistiche)

Definizione: immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi, con contratti aventi validità non superiore a 5 mesi consecutivi.

L'attività è intrapresa previa denuncia di inizio attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. La denuncia è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.

Il titolare ha l'obbligo di comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e movimenti dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, presenta la dichiarazione prezzi alla Provincia, comunica i periodi di apertura e chiusura al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture alle Province.

L'eventuale somministrazione, ad eccezione delle case e appartamenti vacanze, limitatamente ai loro ospiti si può effettuare solo in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La stessa è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 comma 4° lett. B) della L.R. 14/2003.

Agli ospiti può essere effettuata la fornitura giornali, pellicole ecc.

- Il livello di classificazione, per quelle attività indicate dalla Delibera di Giunta Regionale, è dichiarato in sede di denuncia, in base ai requisiti posseduti e sono classificate in:  
PRIMA CATEROGIRA  
SECONDA CATEGORIA

***(Questa parte momentaneamente è sospesa in attesa della Delibera di Giunta Regionale che specifica le caratteristiche e requisiti minimi ai sensi dell'art. 3 comma 2° della L.R.)***

## PROCEDURA

- I titolari delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della Legge Regionale, devono provvedere entro 6 mesi dalla pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti, utilizzando il modulo previsto dalla Delibera stessa. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita per un periodo non superiore a 3 anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di Giunta Regionale per casi specifici, qualora il gestore si impegni alla realizzazione degli interventi da iniziare entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.
- L'interessato presenta denuncia di inizio attività, su apposito modulo di cui alla Delibera di Giunta Regionale, dichiarando i requisiti morali ed indicando la capacità ricettiva, il periodo di apertura, l'ubicazione ed i requisiti di classificazione in categorie.
- Se il richiedente è una società, allegare alla domanda una copia registrata dell'atto costitutivo della stessa.
- Se il titolare richiede anche la somministrazione: si invia copia della domanda di Autorizzazione Sanitaria e relativi allegati al Servizio di Igiene di Pubblica dell'Azienda USL Bologna sede di Castenaso, ai fini del nulla-osta igienico sanitario.
- Si fa richiesta di Visura Camerale al Registro Imprese Turistiche della Camera di Commercio di Bologna.
- Invio (da effettuare entro 3 giorni dal ricevimento della domanda) della comunicazione di "avvio del procedimento";
- Richiesta di certificazioni:
  - *casellario giudiziale* (Procura della Repubblica di Bologna);
  - *antimafia* (Prefettura di Bologna);

N.B. In caso di società gli accertamenti penali vanno richiesti per il legale rappresentante e anche per tutti i soci; per le S.a.s., invece, solo per il socio accomandatario.

- Comunicazione alla Prefettura ai sensi del DPR 616/77

- Ad ottenimento di risposta positiva da parte del Servizio di Igiene dell'Az. USL, e verifica accertamenti penali, si rilascia Autorizzazione Sanitaria per l'esercizio di somministrazione ad alloggiati in occasione di manifestazioni ecc... e relativa Licenza di somministrazione ai sensi della L.R. 14/2003
- Si trasmette copia delle Autorizzazioni stesse alla Provincia di Bologna Servizio Turismo e copia della Autorizzazione Sanitaria al Servizio di Igiene che ha espresso il parere.
- Si inseriscono i dati nella Banca dati Licenze di Pubblica Sicurezza e nuova posizione nell'archivio dell'Ufficio Polizia Amministrativa.